



**Contratto collettivo decentrato  
integrativo dell'Agenzia  
Regionale di Sanità per la  
destinazione delle risorse  
decentrate per l'anno 2018.**

Data:  
**13/12/2018**

La delegazione di parte pubblica, nella persona di

Andrea Vannucci - Direttore

Firmato

e le rappresentanze sindacali composte da:

**R.S.U. A.R.S.**, nelle persone di:

Rachele Capocchi \_\_\_\_\_

Giacomo Galletti Firmato

Emiliano Sessa Firmato

Claudia Tonon Firmato

**Organizzazioni Sindacali territoriali**, nelle persone di:

Giovanni Iorio FP CGIL Firmato

Vania Sabatini FP CGIL Firmato

Nicola Burzio CISL FP \_\_\_\_\_

Flavio Gambini UIL FPL \_\_\_\_\_

Le parti, riunite in data odierna, concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

## **PREMESSA**

A seguito della sottoscrizione in data 21.05.2018 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (di seguito anche CCNL), sono emerse importanti novità in materia di contrattazione integrativa che comportano uno studio specifico e un conseguente periodo necessario per il confronto tra le parti. In particolare, l'art. 8 del CCNL prevede che il contratto integrativo abbia una durata triennale e disciplini tutte le ventiquattro materie previste all'art. 7, comma 4, compresi i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 68 del citato contratto nazionale.

Al fine di permettere di approfondire tutte le singole questioni oggetto di contrattazione, dati i tempi limitati con riferimento all'anno corrente, le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa.

Le parti, pertanto, convengono sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo contratto decentrato, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale, andando a disciplinare tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 2016-2018.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procederà, secondo le previsioni contenute nel CCNL Funzioni Locali 2016-2018, a stabilire esclusivamente la destinazione annuale delle risorse decentrate (art. 7 comma 4 lett. a)) e a determinare le regole di applicazione del sistema di valutazione per il personale del comparto, comprese le posizioni organizzative.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2016-2018, le parti danno altresì atto di aver già provveduto ad avviare nel mese di novembre 2018, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale.

Le parti convengono infine che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

### **Articolo 1 Disposizioni generali**

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente in servizio presso l'ARS ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2018, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 (art. 7 comma 4 lett. a)), nonché le regole di applicazione del sistema di valutazione per il personale del comparto, comprese le posizioni organizzative.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole del contratto collettivo decentrato integrativo del 28/07/2009 e ss.mm del personale non dirigente dell'ARS per l'anno 2006/2009.

### **Articolo 2 Costituzione Risorse Contrattazione**

1. Le parti prendono atto della costituzione del Fondo avvenuta nel rispetto delle nuove disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Nello specifico, il fondo è distinto in due categorie:
  - a) La prima, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, stabilità e continuità nel tempo, è costituita:
    - ai sensi dell'art. 67 comma 1, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
    - ai sensi dell'art. 67 comma 2 CCNL 2016-2018, dagli incrementi, di carattere stabile, previsti rispettivamente alle lett. a), b),c),d) e ),f), g) e h).
  - b) La seconda, costituita nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, è data dagli importi "variabili" di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato.Inoltre, in ottemperanza all'art. 67, comma 7, del citato CCNL 2016-2018, "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*".
2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2018, costituito con Decreto Direttore dell'ARS n. 100 del 06/12/18 nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato in € 314.173,83 al netto delle risorse destinate nel

2017 alla retribuzione di posizione e di risultato di posizioni organizzative e alte professionalità, quantificate in € 143.650,00 che, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2016-2018 sono finanziate a carico del bilancio dell'ARS.

3. Di seguito è descritta la quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018:

parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato <i>(al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato di posizioni organizzative e alte professionalità)</i>	€ 295.613,32
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	€ 4.100,98
	Totale		€ 299.714,30
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione - risorse conto terzi (art. 43 L. 449/97)	€ 5.000,00
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 9.459,53
		Totale	€ 14.459,53
TOTALE FONDO			€ 314.173,83

### Articolo 3

#### Destinazione Risorse decentrate per l'anno 2018

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, con le risorse del Fondo risorse decentrate, sono in primo luogo finanziati gli istituti consolidati:
  - le quote incrementalmente di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali già effettuate al 31.12.2017; tali risorse sono correlate alle progressioni economiche già realizzate nella categoria, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018;
  - le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
- Le parti stabiliscono quindi di procedere per l'anno 2018 alla seguente destinazione delle risorse decentrate:

Descrizione istituto	Importi previsti €
Indennità di comparto (quota b)	26.279,64
Progressioni economiche all'interno della categoria	94.064,00
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, performance organizzative ed individuale <i>(art. 68 comma 2 lett. a) e b) CCNL)</i>	181.930,19
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per unità di personale a tempo determinato su progetto <i>(derivanti dalle entrate conto terzi o sponsorizzazioni)</i>	5.000,00
Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018 <i>(art. 68 comma 2 lett. e) CCNL)</i>	6.500,00
Indennità condizioni di lavoro per "maneggio valori" di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018 <i>(art. 68 comma 2 lett. c) CCNL)</i>	400,00
<b>TOTALE</b>	<b>314.173,83</b>

### Articolo 4

#### Regole di applicazione del sistema di valutazione per il personale del comparto, comprese le posizioni organizzative

- Le parti danno atto che la valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali del personale dell'ARS per l'anno 2018 sarà effettuata nei contenuti e con le modalità previste dal sistema di valutazione adottato dal Direttore dell'Agenzia con decreto n. 20 del 29/07/2016; con particolare riferimento ai 3 fattori di valutazione previsti *(Fattore 1: Prestazione organizzativa; Fattori 2 e 3: Prestazione Individuale)*, l'attribuzione delle somme connesse al sistema di valutazione delle prestazioni, viene determinata secondo le seguenti modalità:
  - alla prestazione organizzativa *(Fattore di valutazione 1 - Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ente)* è destinato il:

- 60% delle risorse per la produttività del comparto
  - 50% delle risorse per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative
- Con riferimento al tasso di conseguimento medio degli obiettivi organizzativi dell'ente il valore soglia è fissato, per l'anno 2018, uguale o superiore al 55%.
- b) alla prestazione individuale (*Fattori di valutazione 2 e 3*) è destinato il:
- 40% delle risorse per la produttività del comparto
  - 50% delle risorse per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

2. Con l'obiettivo di assicurare la corretta distribuzione delle quote senza alcuna pregiudiziale, il fondo complessivo relativo alla valutazione della performance verrà ripartito solo a conclusione delle procedure di valutazione di tutti i dipendenti, sulla base dei criteri successivamente descritti.

Categoria contrattuale: la produttività per il personale del comparto non titolare di posizione organizzativa è distribuita al personale a parità di valutazione tra le categorie contrattuali secondo la seguente scala parametrica:

Categoria	Coefficiente
D	1
C	0,93
B	0,86

3. Le parti ribadiscono quanto stabilito in precedenti accordi relativamente alla disciplina di calcolo riguardante i compensi incentivanti la produttività, nel seguente modo:
- la procedura di valutazione sarà disposta nei confronti di coloro che sono stati in servizio per almeno 90 giorni nell'anno;
  - per i dipendenti entrati in servizio o cessati dal medesimo nell'anno di riferimento, la procedura di valutazione sarà disposta nei confronti di coloro che sono stati in servizio per almeno 90 giorni nell'anno; sarà effettuato pertanto un riproporzionamento agli effettivi mesi di servizio;
  - al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicato un correttore di riduzione pari alla percentuale di tempo parziale sul tempo pieno;
  - si considerano non equiparabili alla presenza in servizio le seguenti assenze: le aspettative per motivi personali ed i congedi per gravi motivi di famiglia e per eventi e cause particolari; le aspettative per dottorato di ricerca o borse di studio, anche se remunerate; le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato; i congedi per la formazione; le assenze per l'esercizio della funzione di giudice onorario o di vice procuratore onorario; le assenze per distacco sindacale; i congedi parentali, fatta eccezione per i congedi per maternità ed i periodi di interdizione anticipata dal lavoro;
  - in caso di assenze per maternità o lunghe assenze per malattia, infortunio (o comunque indipendenti dalla volontà del dipendente), si stabilisce che:
    - a) in relazione al primo fattore (*Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'ente*), il livello del contributo sarà ritenuto ADEGUATO al raggiungimento degli obiettivi dell'ente sulla base della valutazione positiva espressa dal competente soggetto valutatore esterno circa il conseguimento dei risultati annui, indipendentemente dalla valutazione degli altri due fattori.
    - b) il secondo fattore (*Raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati*), che identifica e misura il risultato atteso rispetto agli obiettivi prefissati in un determinato periodo di tempo, è oggetto di valutazione del Dirigente della struttura/settore di appartenenza;
    - c) il terzo fattore (*Competenze e comportamenti professionali ed organizzativi tenuti nello svolgimento delle proprie mansioni*), che attiene alla qualità dei comportamenti organizzativi tenuti nel raggiungimento dei risultati prefissati, è oggetto di valutazione del Dirigente della struttura/settore di appartenenza che potrà tenere conto dei comportamenti tenuti dal dipendente in oggetto nell'anno precedente;
    - d) si conferma la precedente interpretazione: nel caso di applicazione della disciplina di calcolo inerente le assenze per maternità o lunghe assenze per malattia, infortunio (o comunque indipendenti dalla volontà del dipendente), come sopra disciplinato, la sintesi valutativa dei risultati legati ai fattori 2 (obiettivi individuali e/o di gruppo) e 3 (comportamenti) non incide in alcun modo sul livello di adeguatezza del fattore 1) e quindi sull'erogazione della quota corrispondente al fattore 1), comunque a condizione che l'ente abbia raggiunto in tale fattore un risultato adeguato.
4. Le parti danno atto che nel rispetto dell'art. 68 comma 3 del CCNL 2016-2018, laddove prevede "la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse".
5. Le parti stabiliscono che il vigente sistema di valutazione si applica, per quanto compatibile, anche al personale a tempo determinato con finanziamento da terzi per specifica attività progettuale. Fin da adesso le parti stabiliscono che il personale in oggetto sia valutato secondo i criteri indicati per il personale dei livelli. I tempi di valutazione e la conseguente erogazione saranno stabiliti dal responsabile del progetto stesso anche in relazione alle specifiche regole del progetto, se non allineati con la tempistica standard prevista per il restante personale dei livelli. In particolare le parti concordano nel ritenere che al personale a tempo determinato attivato su progetti finalizzati

finanziati da terzi, la parte salariale riferita ai compensi incentivanti la produttività, si applica nell'ambito della disponibilità delle risorse economiche previste dal singolo progetto. Di norma l'importo da destinare ai compensi incentivanti la produttività per le unità a tempo determinato è stabilito al momento dell'assunzione nell'apposita scheda costi, in un massimo di € 5.000,00 lordi procapite, anche in relazione alla disponibilità sul finanziamento specifico (a cui aggiungere gli oneri riflessi e precisamente CPDEL 23,80%, INADEL/TFR 2,88%, contributo INAIL 0,505% ed IRAP nella misura dello 8,50% sempre nella disponibilità del progetto).

6. Le parti stabiliscono che il presente articolo, insieme a quanto definito con il sistema di valutazione di cui al decreto direttore ARS n. 20 del 29/07/2016, costituisce l'unico riferimento per la disciplina del sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente di ARS.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio 2018.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti danno altresì atto di aver già provveduto ad avviare nel mese di novembre 2018, le trattative per la definizione del nuovo contratto decentrato integrativo triennale.
3. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla sottoscrizione del CCDI di parte normativa, che deve recepire la nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Firenze, 13 dicembre 2018